



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE

Ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena.

La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:

Dr.	Flavio	MONTELEONE	- Presidente
D.ssa	Franca	AMADORI	- Consigliere relatore
D.ssa	Gabriella	BONAVOLONTÀ	- Consigliere

LETTI gli atti relativi al procedimento di revisione n. 42/2020 R.G. Revisioni, concernente l'istanza avanzata da

ZUNCHEDDU Beniamino, nato a Cagliari, il 27/04/1964
attualmente detenuto in espiazione di pena, in regime di semilibertà,
presso la Casa Circondariale di Cagliari

LETTI i seguenti atti;

- l'istanza avanzata dal predetto condannato, per il tramite del proprio difensore di fiducia Avvocato Mauro TROGU, del foro di Cagliari, all'udienza del 22 novembre 2022, tesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena dell'ergastolo irrogata allo **ZUNCHEDDU** con sentenza emessa dalla Corte d'assise di Cagliari in data 8 novembre 1991 (dep. 20 gennaio 1992) e confermata dalla Corte d'assise d'appello di Cagliari con sentenza emessa in data 16 giugno 1992 (dep. 30 luglio 1992), irrevocabile il 21 dicembre 1992;
- il parere contrario espresso dal Procuratore Generale con nota redatta in data 6 dicembre 2022, pervenuta alla Corte in data 9 dicembre 2022, all'esito del deposito della trascrizione della fonoregistrazione delle risposte fornite dal perito Antonio Ignazio GARAU nel corso dell'indicata udienza;

CONSIDERATO che

- **ZUNCHEDDU Beniamino** è stato condannato per il delitto di omicidio volontario premeditato di tre persone e di tentato omicidio premeditato di una quarta persona, nonché per i delitti di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, come di seguito contestati:

Capo a)

del delitto di cui agli artt. 56 – 81 cpv. – 575 – 573 n. 3 c.p.

per avere, esplodendo contro di loro colpi di fucile da caccia calibro 12 caricato a pallettoni, cagionato la morte di FADDA Gesuino, FADDA Giuseppe e PUSCEDDU Ignazio ed aver compiuto atti idonei a cagionare la morte di PINNA Luigi, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà e connettendo il fatto con premeditazione;

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – ISTANZE DI REVISIONE

Capo b)

dei reati delitto di cui agli artt. 10 – 12 e 14 della Legge 14 ottobre 1974, n. 497

per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico un fucile da caccia calibro 12.

Fatti commessi in agro di Sinnai (*), l' 8 gennaio 1991.

RILEVATO che

- l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena qui in esame è fondata sui seguenti due elementi:

fumus boni iuris, dovendosi ritenere, secondo il richiedente, che gli elementi dedotti nella corposa richiesta di revisione (di 117 pagine totali) e nei numerosi allegati alla stessa, all'esito della perizia disposta da questa Corte territoriale nel corso della cosiddetta "*fase rescindente*" (fase non ancora conclusa) al fine di tradurre in lingua italiana le conversazioni captate sia nel corso di intercettazioni ambientali, sia nel corso di intercettazioni telefoniche, tra soggetti che parlavano in dialetto sardo campidanese, abbia confermato, o comunque grandemente avvalorato, la tesi posta a fondamento dell'istanza di revisione, secondo la quale il teste oculare (unico sopravvissuto alla strage) **Luigi PINNA** ebbe a mentire nel corso del dibattimento che si svolse nel 1991 davanti alla Corte d'assise di Cagliari, così determinando la condanna di esso **ZUNCHEDDU Beniamino**;

insussistenza del *periculum in mora*, atteso l'ottimo comportamento carcerario del condannato, come comprovato dall'ammissione dello stesso al regime di semilibertà.

OSSERVA quanto di seguito.

1. Ritiene questa Corte che il parere contrario formulato dal Procuratore Generale debba essere condiviso.

Invero, il procedimento di revisione si trova attualmente, come già detto, in fase rescindente, dovendo il Collegio decidere se, benché la tesi difensiva secondo la quale il **PINNA** ebbe a mentire nel corso del procedimento di cognizione originario fosse stata già ampiamente sostenuta ed argomentata anche all'epoca, debba ritenersi oggi sussistente una prova "nuova" tale da legittimare la riapertura del procedimento di merito al fine di riesaminare la fondatezza di tale tesi alla luce del contenuto delle intercettazioni come tradotte dal perito-interprete **GARAU**.

Tale decisione, tuttavia, anche qualora fosse di segno positivo e quindi disponesse la riapertura del procedimento, passando così alla cosiddetta "*fase rescissoria*", non equivarrebbe - come ventilato, sia pure in modo sottinteso, nell'istanza qui in commento - ad una confutazione in radice del compendio probatorio che fu alla base della condanna all'ergastolo dello **ZUNCHEDDU**, posto che in ogni caso resta la necessità di una nuova valutazione dell'insieme

CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA PENALE – ISTANZE DI REVISIONE

di elementi raccolti intorno alla vicenda, sia quelli dell'epoca, sia quelli eventualmente emergenti nel procedimento di revisione, il cui esito resta al momento non prevedibile.

Concorda pertanto il Collegio con la valutazione svolta dal Procuratore Generale secondo la quale è oggi prematuro ogni apprezzamento in merito alla sussistenza del *fumus boni iuris* posto alla base dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena irrogata allo **ZUNCHEDDU**.

Non deve dimenticarsi infatti che nel giudizio di revisione deve essere superata altra pronuncia, a carattere definitivo, emessa al di là di ogni ragionevole dubbio (nel caso di specie, per di più, confermata da due distinti Collegi, ivi compreso quello della Suprema Corte di Cassazione), di talché il giudicato potrà essere rimosso solo sulla base di circostanze che implichino la *certezza* dell'estraneità del condannato ai fatti a lui addebitati (*si legga, ex pluribus, Cass. Pen. Sez. II, n. 32223 del 2020, LAVEGLIA*).

Segue che – impregiudicata ogni successiva valutazione – la domanda di sospensione, al momento, non può essere accolta.

P.Q.M.

Visto l'art. 635 c.p.p.,

RIGETTA


allo stato, l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata nell'interesse si **ZUNCHEDDU Beniamino** dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Cagliari per le ragioni di cui in motivazione.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 dicembre 2022

Il Consigliere estensore

Franca Amadori



Il Presidente

Flavio Monteleone




Depositato in Cancelleria



Oggi, il

30/12/2022

IL FUNZIONARIO



(¹) comune in provincia di Cagliari.